



Regolamento d'uso del Marchio collettivo *"5 colori del benessere"*

Roma, 15 giugno 2005

(edizione modificata il 13 novembre 2007)



Unione Nazionale tra le Organizzazioni di Produttori
Ortofrutticoli Agrumari e di Frutta in Guscio

Indice

1. Premesse istitutive	3
2. Il sistema Unaproa	3
3. Il Marchio "5 colori del benessere"	4
4. Definizioni	4
5. Richiesta d'uso	5
6. Commissione di marchio	6
7. Controlli di conformità	7
8. Concessione d'uso	8
9. Impiego del marchio	8
10. Segnalazioni e reclami	8
11. Sanzioni	9
12. Modifiche alle condizioni contrattuali e/o ai requisiti di conformità	9
13. Rinuncia o revoca	10
14. Diritti e doveri	10
15. Responsabilità civile	11
16. Riservatezza	11
17. Contatti con Unaproa	11
18. Approvazione del Regolamento	12

1. Premesse istitutive

Il marchio collettivo "5 colori del benessere" nasce per contribuire a ridurre l'asimmetria informativa che interrompe il legame produzione-consumo, non garantendo al consumatore di prodotti ortofrutticoli quell'insieme di informazioni relative alla qualità, all'origine e – più in generale - al valore differenziale di cui dispongono i prodotti degli associati UNAPROA.

Sensibilità sociale e disponibilità di informazione continuano ad aumentare, con esse cresce la consapevolezza dei consumatori sui valori intangibili di beni e servizi. Stanno cambiando i valori di riferimento e, di conseguenza, i criteri con cui i consumatori giudicano prodotti ed organizzazioni.

Ferma restando la qualità dei prodotti, il marchio mira alla valorizzazione di tutte quelle caratteristiche che permettono al "nuovo consumatore" di vivere l'acquisto come un'esperienza in cui investe sentimenti e convinzioni. Per far ciò, sono state sviluppate le tematiche di tipo etico e sociale, ambientali, storico culturali e di legame col territorio. E' infatti lungo queste direttrici che la sensibilità del consumatore si sta affinando.

E', oggi più che mai, necessario, affinché possa crescere e prosperare, che un'Organizzazione riesca a conquistare e mantenere la fiducia di tutti i suoi portatori d'interesse, relativamente a qualità e salubrità dei prodotti, ma anche performance ambientali, impegno etico, capacità di gestire e prevenire i rischi.

La sfida è di tipo sistemico e i sistemi che producono gli alimenti sono le filiere; è difficile pensare che le singole aziende agricole possano rispondere velocemente ai mutamenti, se non inserite in un contesto di filiera, guidate ed indirizzate opportunamente.

Nel sistema UNAPROA, tale snodo è rappresentato in modo naturale dalle Organizzazioni di Produttori e dalle loro Associazioni.

L'istituzione di un marchio collettivo, come sistema che permetta di distinguere l'universo UNAPROA, si pone come obiettivo primario la costruzione delle basi dialogiche di relazione con i consumatori. Aderendo al marchio collettivo, le organizzazioni di produttori, che non hanno la forza di accendere e mantenere attivo da sole tale dialogo, avranno la possibilità di difendere e recuperare quote di mercato.

2. Il sistema Unaproa

UNAPROA, Unione Nazionale delle Organizzazioni dei Produttori Ortofrutticoli, Agrumari e di frutta in guscio, riconosciuta con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 555 del 23 maggio 2003, si è costituita dopo la fusione di UNAPOA ed UNAPRO, e rappresenta oggi il primo e più significativo esempio di ristrutturazione del sistema di rappresentanza delle Organizzazioni economiche del settore ortofrutticolo.

La missione istitutiva di UNAPROA – riassunta nelle prime righe dello Statuto - è: "... agevolare l'azione delle organizzazioni ... per il miglioramento e la valorizzazione ortofrutticola e il suo adattamento alle esigenze del mercato".

Ad UNAPROA, che non ha fini di lucro, possono essere socie le Organizzazioni dei Produttori, le Associazioni di Produttori e le Associazioni di Organizzazioni di Produttori di cui al Reg. CE 2200/96; ad UNAPROA possono inoltre aderire tutti gli enti, le organizzazioni e le società che perseguono finalità affini a quelle dell'Unione.

Alla data di redazione del presente Regolamento, UNAPROA associa 120 Organizzazioni di Produttori operanti sull'intero territorio nazionale. Queste rappresentano oltre 70.000 produttori, con più di 7 milioni di tonnellate di prodotto ed una superficie agricola investita ad ortofrutta di oltre 220.000 ettari. Il valore della produzione commercializzata dagli associati ammonta a 2.200 Milioni di Euro, corrispondente al 22,75% della PLV nazionale.

UNAPROA, per la definizione delle linee di indirizzo e di intervento di politica ortofrutticola e di organizzazione funzionale della filiera, è interlocutore della Unione Europea, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e delle Regioni.

3. Il Marchio "5 colori del benessere"

- 3.1. E' istituito e registrato presso l'ufficio italiano brevetti e marchi il Marchio collettivo "5 colori del benessere".
- 3.2. Il segno grafico è il seguente:



- 3.3. Le modalità di richiesta d'uso, di concessione, di mantenimento e d'impiego del Marchio sono descritte nel presente regolamento.

4. Definizioni

- 4.1. Organizzazione: soggetto giuridico che, conformemente a quanto previsto nel presente regolamento, è interessato all'impiego del Marchio "5 colori del benessere".
- 4.2. Richiedente: anche "organizzazione richiedente", soggetto che abbia presentato domanda di concessione d'uso del marchio.

- 4.3. Concessionario: anche "organizzazione concessionaria" , soggetto di cui al § 4.1 che abbia ottenuto la concessione d'uso del marchio.
- 4.4. Non conformità: mancato rispetto di un requisito di conformità previsto per la concessione d'uso del Marchio.

5. Richiesta d'uso

- 5.1. L'uso del Marchio può essere richiesto dalle Organizzazioni di Produttori, dalle Associazioni di Produttori e dalle Associazioni di Organizzazioni di Produttori che aderiscono a UNAPROA.
- 5.2. L'uso del Marchio può essere richiesto dai soggetti di cui al precedente § 5.1 per le seguenti tipologie di prodotti:
- a) prodotti ortofrutticoli freschi ove questi siano coltivati in Italia e provenienti da produttori o cooperative associati ad organizzazioni aderenti a UNAPROA;
 - b) prodotti ortofrutticoli freschi confezionati e miscugli di frutta o di ortaggi freschi ove la prevalenza degli stessi sia coltivato in Italia;
 - c) prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ove la prevalenza degli ingredienti di origine vegetale sia coltivato in Italia (con eccezione per le spezie di cui all'allegato I del D.L.vo 109/92);
 - d) altri prodotti ove l'ingrediente caratterizzante sia un prodotto ortofrutticolo coltivato in Italia. Per questa fattispecie, la Commissione di Marchio si riserva il diritto di valutare, caso per caso, il tipo di prodotto al fine di verificarne la coerenza in relazione al messaggio salutistico ed etico contenuto nel Marchio "5 colori del benessere".
- 5.3. Soggetti diversi da quelli indicati al § 5.1 possono richiedere l'uso del marchio quando siano rispettate le seguenti condizioni:
- a) il marchio è impiegato su prodotti ortofrutticoli confezionati o trasformati (tipologie b e c del § 5.2);
 - b) i prodotti di cui al punto precedente sono realizzati in contoterzi da soggetti di cui al § 5.1, che per tali prodotti abbiano già ottenuto la concessione d'uso del marchio;
- 5.4. I soggetti di cui al § 5.1. possono utilizzare il marchio per i prodotti ceduti alla vendita:
- a marchio proprio o propria ragione sociale;
 - a marchio (o ragione sociale) di soggetti associati;
 - a marchio (o ragione sociale) di società da questa appositamente costituite (la cui maggioranza del capitale sociale è detenuta da soci dell'organizzazione richiedente)
 - a marchio di terzi
- 5.5. Il rilascio della concessione è subordinato alla verifica della conformità di ogni organizzazione richiedente ai requisiti contenuti nel disciplinare tecnico. La conformità alle disposizioni del presente regolamento e ai requisiti contenuti nel

disciplinare tecnico è estesa a tutti gli operatori coinvolti nella produzione e trasformazione delle referenze incluse nella domanda di concessione d'uso.

- 5.6. Le Organizzazioni di cui al § 5.1 che non intendono fare uso del marchio sul proprio prodotto, possono richiederne l'uso per i soli scopi istituzionali.
- 5.7. La concessione d'uso, conclusosi con esito positivo l'iter di controlli di conformità (si veda il § 7), esplicherà i prodotti, i marchi e le ragioni sociali che possono impiegare il Marchio;
- 5.8. Per accedere al Marchio è necessario compilare la domanda di autorizzazione all'uso. Le informazioni in essa contenute sono impiegate dalla Commissione di Marchio per valutare la facoltà di accesso del richiedente rispetto ai pre-requisiti indicati nei §§ 5.1, 5.2 e 5.3, e per definire il contratto tra le parti.
- 5.9. Per avviare l'iter di verifica della conformità e, conseguentemente, per ottenere la concessione d'uso è necessario sottoscrivere:
 - il presente documento;
 - il contratto che specifica: il piano di controllo, il canone di pagamento.

6. Commissione di marchio

- 6.1. E' la struttura interna ad UNAPROA che si occupa della gestione del Marchio.
- 6.2. E' costituita da:
 - un rappresentante del Consiglio di Amministrazione di UNAPROA;
 - da quattro a sei rappresentanti degli associati a UNAPROA;
 - un esponente del mondo accademico o professionale con competenze specifiche nell'applicazione dei marchi collettivi nel settore agroalimentare (senza diritto di voto);
 - un esponente del mondo accademico o professionale, con competenze specifiche nel marketing dei prodotti agroalimentari (senza diritto di voto);
 - il segretario tecnico del Marchio (senza diritto di voto);
- 6.3. I componenti della Commissione di Marchio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione di UNAPROA.
- 6.4. Ha il compito di:
 - proporre al Consiglio di Amministrazione di UNAPROA il presente regolamento, il disciplinare tecnico e, più in generale, tutta la documentazione che istituisce e regola il Marchio collettivo;
 - proporre al Consiglio di Amministrazione di UNAPROA le tariffe per la concessione del Marchio e le tariffe di adesione al piano di comunicazione;
 - recepire, vagliare, proporre al Consiglio di Amministrazione di UNAPROA modifiche e integrazioni ai documenti di cui al punto precedente;
 - valutare la conformità dei richiedenti e concedere l'uso del Marchio secondo quanto previsto dal presente regolamento d'uso;
 - proporre al Consiglio di Amministrazione di UNAPROA le sanzioni ai concessionari che si saranno resi non conformi alle regole istitutive del Marchio collettivo;
 - proporre al Consiglio di Amministrazione di UNAPROA l'avvio delle azioni utili a tutelare l'interesse di UNAPROA e dei concessionari contro abusi nell'impiego del Marchio collettivo;
 - proporre al Consiglio di Amministrazione di UNAPROA il piano di comunicazione del Marchio.
- 6.5. Il Consiglio di Amministrazione di UNAPROA delibera in merito alle proposte di cui al punto precedente.

7. Controlli di conformità

- 7.1. Per controlli di conformità si intende l'insieme delle verifiche svolte per valutare la conformità dei richiedenti a quanto definito nel presente regolamento e nel disciplinare tecnico.
- 7.2. Prima della concessione, tali verifiche riguardano:
 - la facoltà dell'organizzazione richiedente di aderire al Marchio collettivo (§ 5);
 - i prodotti per i quali l'Organizzazione richiede l'impiego del Marchio;
 - i marchi e/o le ragioni sociali con cui saranno commercializzati i prodotti per i quali è richiesto l'impiego del Marchio;
 - la conformità dell'organizzazione richiedente ai requisiti contenuti nel disciplinare tecnico.
- 7.3. Dopo la concessione (verifiche di sorveglianza), tali verifiche riguardano:
 - il mantenimento della conformità a quanto previsto dal disciplinare tecnico e dal presente regolamento;
 - la conformità circa l'impiego del Marchio (§ 9).
- 7.4. Le verifiche di conformità ai requisiti contenuti nel disciplinare tecnico sono attuate esaminando la documentazione disponibile inviata dall'Organizzazione (audit documentale) e/o tramite visita presso le sue strutture (audit presso le strutture del richiedente)
- 7.5. Le verifiche di conformità ai requisiti contenuti nel disciplinare tecnico a seguito della concessione (audit di sorveglianza) sono attuate tramite visita presso le strutture del concessionario.
- 7.6. Le verifiche di conformità circa l'impiego del Marchio (§ 9) sono attuate nel corso degli audit di sorveglianza e tramite prelievi di prodotto.
- 7.7. Le verifiche di conformità sono attuate da un Organismo di Controllo indipendente (d'ora in poi OdC) incaricato dalla Commissione di Marchio.
- 7.8. Gli audit in campo saranno programmati tra l'Organizzazione e l'OdC, oppure non programmati.
- 7.9. Gli esiti dei controlli di conformità - registrati da personale dell'OdC in rapporti tecnici - sono consegnati alla Commissione di Marchio.
- 7.10. Il non rispetto dei requisiti specificati nel Disciplinare Tecnico e/o nel presente Regolamento è definito "non conformità".
- 7.11. In presenza di non conformità, la Commissione propone al consiglio di Amministrazione le sanzioni da applicare (si veda § 11).
- 7.12. L'Organizzazione richiedente, con la sottoscrizione del presente regolamento, si impegna a consentire libero accesso al personale dell'OdC in tutti i siti coinvolti dalla domanda di concessione d'uso, garantendogli l'assistenza necessaria e tutte le informazioni utili per l'espletamento del controllo.
- 7.13. Il mancato assoggettamento ai controlli di conformità, comporta la sospensione dell'iter di concessione del Marchio, o dell'uso del Marchio, ove già concesso.

8. Concessione d'uso

- 8.1. Condotti i controlli di conformità, ogni richiesta di concessione dell'uso del Marchio è sottoposta all'esame della Commissione che può decidere di:
 - o proporre il rilascio della concessione senza condizioni;
 - o proporre la concessione richiedendo visite aggiuntive di controllo e/o integrazione di informazioni/dati/documenti;
 - o proporre di non concedere l'uso del Marchio.
- 8.2. Tali decisioni e le relative motivazioni sono verbalizzate, e comunicate per iscritto all'organizzazione richiedente.
- 8.3. La concessione dell'uso del Marchio è rilasciata formalmente a seguito dei pagamenti del canone di adesione al Marchio;
- 8.4. A seguito della concessione d'uso sono rilasciati all'organizzazione richiedente l'Attestato di Conformità e il Codice Organizzazione, tramite il quale ogni concessionario è identificato all'interno del sistema di Marchio;
- 8.5. La concessione d'uso ha validità triennale ed è rinnovabile.

9. Impiego del marchio

- 9.1. Il Marchio potrà essere riportato su carta intestata, biglietti da visita, siti web, pubblicazioni, messaggi media, involucri e confezioni, etichette, prodotti, nel rispetto delle forme, dei colori, delle proporzioni e delle disposizioni riportate nel manuale d'impiego del marchio.
- 9.2. In ogni caso, il concessionario deve richiedere preventiva autorizzazione scritta alla Commissione su modi e forme con i quali intende utilizzare il Marchio. La richiesta deve essere corredata da esemplificazioni che permettano di valutarne la conformità.
- 9.3. Le campagne promozionali e/o pubblicitarie di tipo istituzionale mirate a promuovere il Marchio "5 colori del benessere" sono di esclusiva facoltà di UNAPROA.
- 9.4. Il Marchio dovrà essere utilizzato in modo da evitare fraintendimenti con altre tipologie di riconoscimenti (come ad esempio: ISO 9001:2000, Biologico - Reg. 2092/91, DOP/IGP - Reg. 2081/92, ecc.).
- 9.5. L'impiego del Marchio è vietato:
 - o prima del ricevimento dell'attestato di conformità ;
 - o in caso di sospensione o revoca;
 - o in caso di rinuncia.
- 9.6. Il diritto d'uso del Marchio non è cedibile.
- 9.7. In caso di uso scorretto del Marchio, la Commissione si riserva di revocarne la concessione d'uso e/o di stabilire opportune sanzioni (§ 11).
- 9.8. Il Marchio deve in ogni caso essere impiegato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

10. Segnalazioni e reclami

- 10.1. Segnalazioni o reclami sul Marchio e sulle procedure a questo collegate, possono essere presentati in forma scritta alla Commissione di Marchio.
- 10.2. La Commissione provvede affinché siano avviate le verifiche necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e, se del caso, intraprendere le necessarie azioni per la risoluzione delle cause che l'hanno determinato.

11. Sanzioni

- 11.1. Per prevenire o correggere violazioni a quanto definito nel presente regolamento, e nei documenti a questo collegati, la Commissione di Marchio propone al Consiglio di Amministrazione le seguenti sanzioni a carico dei concessionari:
- In caso di situazioni che possano pregiudicare la conformità ai requisiti, è richiesta l'attuazione di azioni correttive;
 - In caso di non conformità, è richiesta l'attuazione di una visita di controllo aggiuntiva. I costi di tale visita sono a carico del concessionario o del richiedente;
 - In caso di reiterazione di non conformità, è prevista la sospensione dell'uso del Marchio da un minimo di 30 giorni fino alla revoca della concessione. Le sospensioni e le revocazioni saranno adeguatamente evidenziate al pubblico attraverso il sito web di UNAPROA.
- 11.2. In particolari situazioni di non conformità o in presenza di situazioni lesive del prestigio del Marchio, UNAPROA si riserva il diritto di sospendere cautelativamente la concessione d'uso del Marchio.
- 11.3. Ove le situazioni di cui al § 11.2 abbiano arrecato danni al Marchio, UNAPROA si riserva il diritto di tutela e indennizzo, nelle sedi più opportune.

12. Modifiche alle condizioni contrattuali e/o ai requisiti di conformità

- 12.1. Modifiche alle condizioni contrattuali e/o ai requisiti di conformità possono essere proposte dalla Commissione di Marchio.
- 12.2. Nel caso in cui le modifiche riguardino requisiti di conformità saranno definiti, in funzione della rilevanza di queste, gli intervalli di tempo impiegabili dalle organizzazioni concessionarie per adeguarsi.
- 12.3. Le modifiche di cui al § 12.1 sono comunicate alle Organizzazioni che abbiano sottoscritto il contratto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 12.4. E' facoltà delle Organizzazioni di cui al punto precedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, recedere dal contratto inviando raccomandata con ricevuta di ritorno alla Commissione di Marchio con indicato il motivo della rescissione. Eventuali canoni annuali versati non saranno restituiti; in questi casi è fatto salvo il diritto all'uso del Marchio fino a scadenza del canone annuale.
- 12.5. Copia aggiornata di tutti i documenti attinenti il Marchio, sono disponibili presso la sede di UNAPROA e scaricabili dal sito web www.unaproa.com.

13. Rinuncia o revoca

- 13.1. L'Organizzazione che intenda rinunciare alla concessione d'uso del Marchio deve inviare comunicazione scritta alla Commissione di Marchio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 13.2. Gli eventuali canoni pagati per l'adesione al Marchio non saranno, in ogni caso, restituiti.
- 13.3. In caso di rinuncia a seguito di modifiche alle condizioni contrattuali richieste dalla Commissione di Marchio, il concessionario rimane tale per il periodo di validità del canone annuale pagato.
- 13.4. L'Organizzazione che ha rinunciato all'uso del Marchio o che è stata sottoposta a revoca, deve:
- cessare l'uso del Marchio;
 - eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica, materiale pubblicitario di qualsiasi genere, imballi, ecc. il Marchio ed ogni riferimento alla diciture collegate;

14. Diritti e doveri

- 14.1. Le organizzazioni che hanno ottenuto la concessione all'uso del Marchio hanno il diritto di:
- impiegare il Marchio secondo le modalità e le forme stabilite nel § 9 del presente Regolamento;
 - fruire delle attività di comunicazione e promozione del Marchio che il Consiglio di Amministrazione di UNAPROA stabilirà;
 - presentare istanza di reclamo alla Commissione di Marchio secondo le modalità riportate nel § 10, ove non concordino con le decisioni prese e/o con le attività svolte;
 - ricevere tempestive informazioni circa eventuali dubbi o problematiche nella applicazione dei requisiti posti alla base del Marchio;
 - rinunciare all'uso del Marchio (in tal caso è necessario formulare richiesta di rinuncia ed inviarla tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Commissione di Marchio).
- 14.2. Le organizzazioni che hanno ottenuto la concessione all'uso del Marchio hanno il dovere di:
- versare i canoni annuali di adesione, secondo quanto stabilito nel Tariffario e deliberato dal Consiglio di Amministrazione di UNAPROA;
 - consentire il libero accesso, l'assistenza e le informazioni necessarie per l'espletamento dei controlli di conformità;
 - attivare le azioni correttive necessarie alla risoluzione delle non conformità eventualmente rilevate;
 - verificare costantemente la propria conformità ai requisiti previsti dal Disciplinare Tecnico e comunque non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o ledere la reputazione del Marchio;
 - comunicare tempestivamente per iscritto, alla Commissione di Marchio, ogni variazione dei dati/informazioni inizialmente comunicati e/o eventuali situazioni che possano pregiudicare la conformità ai requisiti stabiliti nel presente Regolamento e nel Disciplinare Tecnico;
 - adeguarsi tempestivamente alle sanzioni comunicate dalla Commissione di Marchio.
 - conservare e rendere disponibili tutte le comunicazioni da e verso la Commissione di Marchio.
- 14.3. L'uso del Marchio è subordinato al rispetto continuo delle disposizioni riportate nel presente Regolamento e nel Disciplinare Tecnico. A tal proposito

L'organizzazione concessionario si impegna a mantenere inalterate le condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione all'uso del Marchio.

15. Responsabilità civile

- 15.1. La concessione d'uso del Marchio non assolve in alcun modo il concessionario dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti/servizi esitati sui mercati e, in generale, dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.
- 15.2. In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare ad UNAPROA, in quanto promotore del Marchio, per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Organizzazione concessionaria a terzi nei casi contemplati dal DPR 24 maggio 1988 e Direttiva 85/374 CEE e successive modifiche, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi.

16. Riservatezza

- 16.1. UNAPROA vincola al segreto professionale il proprio personale e tutti coloro che, operando per suo conto, vengano a conoscenza di informazioni riservate attinenti la gestione del Marchio. Atti e documenti acquisiti e riguardanti le Organizzazioni aderenti, vengono gestiti in forma riservata secondo quanto previsto della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni.

17. Contatti con Unaproa

- 17.1. Indirizzo: Via XX Settembre 4, 00187 Roma.
- 17.2. Recapiti telefonici: Tel. 06-424521 fax 06-47822822.
- 17.3. Email: info@unaproa.com.
- 17.4. Sito web: www.unaproa.com.

18. Approvazione del Regolamento

Il sottoscritto _____ legale rappresentante
dall'Organizzazione _____ dichiara di
aver letto e di approvare le condizioni riportate nel presente Regolamento.

Data: _____

Timbro e firma del legale rappresentante

Inoltre, ai sensi del DLgs 196/2003, esprime liberamente il proprio consenso affinché, sotto la responsabilità di UNAPROA, i dati dell'Organizzazione richiedente possano essere impiegati da UNAPROA in relazione alle esigenze connesse a quanto previsto dal presente Regolamento.

Timbro e firma del legale rappresentante
